



## TRIBUNALE DI TARANTO

R.V.G. 984 / 2017  
CRON. 561 / 2017

### **Il Giudice delegato del Registro delle imprese**

visti gli articoli 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) e 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso l'ufficio del Registro delle imprese competente;

vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) con la quale si dispone che gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese;

vista la disposizione del 17 febbraio 2016, a firma congiunta con il Conservatore del registro delle imprese, con la quale è previsto che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) della cancellazione dell'indirizzo PEC dell'impresa in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco, nonché di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.), avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, c.3, legge 241/1990;

visto che con nota del 06.12.2016, affissa all'albo camerale in data 13.12.2016, l'ufficio del registro delle imprese ha avviato la procedura di cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) inesistenti, revocati o scaduti (elenco imprese elaborato da Infocamere);

preso atto che la notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto è stata pubblicata all'Albo camerale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal giorno 13.12.2016 al giorno 12.01.2017 (nota nr.3781 del 30.01.2017);

vista la comunicazione del Conservatore del Registro delle imprese inviata in data 08.02.2017 prot. n. 5839 e l'allegato elenco delle imprese (n.3911) per le quali l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è risultato essere inesistente, revocato o scaduto;

visto l'art. 2190 cod. civ.;

rilevato che ricorrono i presupposti in fatto ed in diritto per ordinare lane delle imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) chi siano risultati inesistenti, revocati o scaduti, in base alle circostanze rappresentate nell'istanza del Conservatore,


**P.T.M.**

ordina di iscrivere nel Registro delle imprese di Taranto la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese (n.3.911) riportate nell'elenco allegato alla richiesta del Conservatore del 08.02.2017, facente parte integrante della presente provvedimento, e per le l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) é risultato essere inesistente, revocato o scaduto;

dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione del presente decreto all'Ufficio del Registro delle imprese e che quest'ultimo provveda, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla pubblicazione del presente decreto sul proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Taranto, 15 MAR. 2017

**Il Giudice delegato R.I.**  
**(dr. Pietro Genoviva)**



Depositato in cancelleria

il .....15 MAR. 2017.....

Il Cancelliere

(dr.ssa ~~Giuseppina~~ Resta)

